

TI_GERICHTE 52.2002.415 vom 2. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.415

FR: TI_GERICHTE 52.2002.415 du 2 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2002.415 del 2 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 45

LE, nonché 43 e 46 PAmM; che il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla scorta degli atti, senza procedere all'assunzione di ulteriori prove (art. 18 cpv. 1 PAmM); non spetta a questo Tribunale rimediare ad eventuali carenze istruttorie poste in essere dall'istanza inferiore; che i ricorrenti hanno impugnato la decisione 1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato laddove conferma la risoluzione 21 maggio 2001 emanata dal municipio di _____; ne segue che la materia dell'odierno contendere ruota unicamente attorno all'ordine di rimozione dell'apiario posto nella zona del nucleo; che giusta l'art. 43 cpv. 1 LE, il municipio ordina la rettifica o la demolizione delle opere eseguite senza permesso in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse pubblico o per i vicini (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 1 ss. ad art. 43 LE); che il PR di Prato Leventina non definisce con esattezza la funzione assegnata alla zona nucleo di villaggio, limitandosi ad elencare la natura e l'ampiezza degli interventi realizzabili senza specificare il genere delle attività consentite (cfr. art. 37 NAPR); che questa mancanza non consente tuttavia di ritenere che in una zona residenziale come quella del nucleo di _____ sono ammesse attività moleste, ovvero insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare; la lacuna non permette in particolare di considerare conciliabili con la funzione residenziale del nucleo occupazioni importune come l'apicoltura (RDAT II-1999 N. 24); che la citata giurisprudenza di questo Tribunale porta irrimediabilmente a concludere che la presenza dell'apiario a ridosso della casa d'abitazione _____ in quel di _____ si pone in insanabile contrasto con il diritto materiale, segnatamente con l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT; che i ricorrenti invocano tuttavia la protezione di diritti acquisiti, sostenendo che le arnie sono presenti in loco da almeno una sessantina d'anni e in precedenza si trovavano nella stalla poi trasformata in casa d'abitazione; che in materia edilizia il nuovo diritto non si applica di regola alle costruzioni ed impianti preesistenti alla sua entrata in vigore; in effetti, la garanzia costituzionale della proprietà, unitamente ai principi della non retroattività delle leggi e della buona fede, assicura una protezione dei diritti acquisti (Besitzstandsgarantie) che in ambito edilizio si estrinseca attraverso la possibilità di mantenere costruzioni ed impianti realizzati legittimamente in base ad un determinato ordinamento giuridico e di conservare i valori così incorporati nei fondi a dispetto di successivi cambiamenti normativi suscettibili di comprometterne l'esistenza (Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, p. 267; Pfisterer, Die Anwendung neuer Bauvorschriften auf bestehende

Bauten und Anlagen, p. 93 ss.; Zimmerlin, Das Baugesetz des Kanton Aargau, § 224 N. 3 ss.; Scolari, Commentario, N. 507 ss.; DTF 113 Ia 119, 109 Ib 119; ZBl 1990 p. 354, 1982 p. 447; RDAT II-1993 N. 31 e 32); che la garanzia costituzionale della proprietà così intesa non si estende soltanto all'opera edilizia in quanto tale, ma comprende anche la sua destinazione; edifici o impianti la cui destinazione non è conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione in cui sorgono possono essere conservati ed ulteriormente utilizzati (art. 70 cpv. 1 LALPT); che la predetta garanzia non è però assoluta; l'obbligo di adattare al nuovo diritto costruzioni ed impianti realizzati in assenza di normative o in base ad un ordinamento successivamente abrogato può essere imposto segnatamente al cospetto di ragguardevoli ed imprescindibili motivi di polizia, quali la sicurezza, l'igiene o la prevenzione da immissioni gravemente nocive per l'uomo e l'ambiente (Hallen/Karlen, Raumplanungs- und baurecht, p. 204; Pfisterer, op. cit., p. 48 ss.; Scolari, op. cit., N. 507; DTF 117 Ib 247, 113 Ia 122); che nel caso di specie non è stato per nulla provato che al momento della trasformazione della stalla effettuata nel 1994 la costruzione ospitava un allevamento di api; a prescindere dalle svariate dichiarazioni di segno opposto prodotte dal municipio di _____ (vedi allegati allo scritto 18 luglio 2002 indirizzato al Consiglio di Stato), la numerosa documentazione versata agli atti dagli insorgenti dimostra che la famiglia Scolari si è occupata per generazioni di apicoltura e possedeva diversi apiari nella regione, ma non comprova con la dovuta puntualità che tale attività fosse ancora esercitata nel rustico all'odierno mapp. 225 allorquando l'edificio è stato convertito in casa d'abitazione; che neppure la domanda di costruzione presentata il 12 marzo 1994 per trasformare la stalla mutandone la destinazione attesta d'altronde la presenza di un apiario al suo interno e la volontà dei proprietari di mantenere una simile struttura nella futura casa d'abitazione; i piani e la relazione tecnica allegati alla domanda non contemplano l'installazione di un apiario nella nuova costruzione, il che comporta una rinuncia alla tutela di un'eventuale situazione acquisita per cambiamento totale della pregressa destinazione dell'immobile (RDAT II-1998 N. 19); che i ricorrenti non possono dunque richiamarsi con successo alla protezione delle situazioni acquisite per evitare di allontanare l'apiario insediato abusivamente nell'abitazione al mapp. _____ di _____; quand'anche potessero essere posti al beneficio della garanzia della proprietà non ne trarrebbero in concreto alcun beneficio, poiché l'apiario andrebbe comunque rimosso per le stesse ragioni legate alle immissioni moleste che impediscono di considerarlo conforme alla zona residenziale di accoglienza; che la cessazione dell'attività può essere infatti ordinata quando il contrasto con la zona di utilizzazione è, come nel caso concreto, grave e non altrimenti sanabile (art. 70 cpv. 4 LALPT; Scolari, op. cit., N. 520 ad art. 70 LALPT); che in simili evenienze non si pongono nemmeno problemi di perenzione dell'azione di ripristino (Scolari, op. cit., N. 521 ad art. 70 LALPT); anche volendolo fondare esclusivamente sull'art. 43 LE, l'ordine di rimozione risulterebbe comunque tempestivo siccome emanato entro il termine di trent'anni dalla sistemazione dell'apiario nei muri perimetrali dell'abitazione dei ricorrenti (Scolari, op. cit., N. 1313 ad art. 43 LE); che il ripristino di una situazione conforme al diritto non costituisce peraltro misura particolarmente gravosa; tutto sommato, l'allontanamento dell'apiario contestato, composto semplicemente da arnie addossate all'abitazione dei ricorrenti, può essere eseguito in poco tempo, con una spesa irrisoria e senza particolari difficoltà tecniche; che in esito alle considerazioni che precedono il ricorso va respinto, ponendo a carico dei ricorrenti soccombenti la tassa di giustizia e le ripetibili (art. 28 e 31 PAm). Per questi motivi, visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 3. I ricorrenti in solido verseranno fr. 1'000.- di ripetibili al comune di Prato Leventina e complessivi fr. 1'000.- per identico titolo a _____, _____, _____, _____ e _____. 4.

Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
vicepresidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.